

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	Consiglio	
	Commissione	
2003/C 134/01	Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dell'8 aprile 2003 relativa al rinnovo del mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (<i>Il presente testo annulla e rimpiazza il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 126 del 28 maggio 2003, pag. 1</i>)	1
	Consiglio	
2003/C 134/02	Conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento)	3
2003/C 134/03	Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 5 maggio 2003 — «Il valore sociale dello sport per i giovani»	5
2003/C 134/04	Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione	6
2003/C 134/05	Progetto di risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità	7
	Commissione	
2003/C 134/06	Tassi di cambio dell'euro	9
	Rettifiche	
2003/C 134/07	Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) (GU C 65 del 19.3.2003)	10

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 2003****relativa al rinnovo del mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)***(Il presente testo annulla e rimpiazza il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 126 del 28 maggio 2003, pag. 1)**(2003/C 134/01)*

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) Gli articoli 11, paragrafo 2, dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 prevedono che il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di attività dell'Ufficio.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

(2) Il mandato dei membri del comitato di vigilanza è scaduto il 31 luglio 2002.

visto il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

(3) I membri del comitato di vigilanza sono restati in carica alla scadenza del mandato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, dei regolamenti suddetti.

vista la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 luglio 1999, relativa alla nomina dei membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽⁴⁾,

(4) Il mandato è rinnovabile una sola volta.

vista la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2001, relativa alla nomina di un membro del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽⁵⁾,

(5) È necessario procedere al rinnovo del mandato dei membri del comitato di vigilanza.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU C 220 del 31.7.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 120 del 24.4.2001, pag. 1.

(7) In applicazione del principio di continuità, è opportuno che il secondo mandato abbia inizio il giorno successivo a quello di scadenza del primo,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono nominati membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per un nuovo mandato di tre anni, le seguenti personalità:

- Sig. Edmondo BRUTI-LIBERATI
- Sig. Alfredo José DE SOUSA
- Sig.ra Mireille DELMAS-MARTY
- Sig. Raymond KENDALL
- Sig Harald NOACK

Articolo 2

La presente decisione è comunicata agli interessati dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 2002.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Patrick COX

Per il Consiglio

Il presidente

Petros EFTHYMIU

Per la Commissione

Michaele SCHREYER

Membro della Commissione

CONSIGLIO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2003

in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento)

(2003/C 134/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

1. L'affermazione del Consiglio europeo di Lisbona, secondo cui è necessario che i sistemi d'istruzione e di formazione europei si adeguino alle richieste della società dei saperi e alla necessità di un livello e di una qualità dell'occupazione migliori.
2. Il mandato conferito dal Consiglio europeo di Lisbona al Consiglio «Istruzione» che è incaricato di «avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001» (conclusioni della presidenza, punto 27).
3. La relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione ⁽¹⁾, che prevede 3 obiettivi strategici concreti insieme a 13 obiettivi connessi, e il programma di lavoro dettagliato ⁽²⁾ che è stato adottato dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002.
4. Il Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2003 che ha chiesto di avvalersi «della valutazione comparativa per individuare le migliori prassi e assicurare investimenti effettivi ed efficaci in risorse umane».
5. Il metodo aperto di coordinamento, descritto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona come «strumento per diffondere la migliore pratica e conseguire una maggiore convergenza verso le finalità principali dell'UE». Il metodo aperto di coordinamento è messo in atto utilizzando strumenti quali indicatori e parametri di riferimento, come pure lo scambio di esperienze, la valutazione reciproca e la diffusione di buone pratiche.

⁽¹⁾ Relazione del Consiglio «Istruzione» al Consiglio europeo, adottata dal Consiglio «Istruzione» il 12 febbraio 2001.

⁽²⁾ «Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa», adottato congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione in data 14 febbraio 2002 (GU C 142 del 14.6.2002).

6. La comunicazione della Commissione dal titolo «Parametri di riferimento europei per l'istruzione e la formazione» [COM(2002) 629].

RIAFFERMA:

Che la relazione da presentare al vertice europeo di primavera dovrebbe:

- sottolineare la necessità di uno sforzo concertato e permanente nel follow-up dato agli obiettivi di Lisbona, consistenti nel fare dell'Europa l'economia basata sui saperi più concorrenziali e dinamici del mondo,
- riconoscere il ruolo cruciale degli indicatori e dei livelli di riferimento nel fornire orientamenti e nel misurare i progressi compiuti verso i tredici obiettivi contenuti nella relazione sugli obiettivi,
- proporre un primo elenco di indicatori e di livelli di riferimento di un rendimento medio europeo da applicare per controllare i progressi nel settore dell'istruzione e della formazione verso gli obiettivi di Lisbona,

SOTTOLINEA QUANTO SEGUE:

Nel contesto della strategia di Lisbona, il Consiglio ha convenuto di fissare una serie di livelli di riferimento del rendimento medio europeo ⁽³⁾, tenendo conto del punto di partenza dei singoli Stati membri che sarà impiegata come uno fra gli strumenti di controllo dell'attuazione del «Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa». I livelli di riferimento del rendimento medio europeo:

- dovrebbero basarsi su dati comparabili,
- non definiscono obiettivi nazionali,

⁽³⁾ Sulla base dei paesi UE e aderenti.

— non prescrivono decisioni destinate ad essere adottate da governi nazionali, anche se azioni nazionali basate su priorità nazionali contribuiranno ad una loro realizzazione.

Abbandono scolastico prematuro

Una base minima di conoscenze è necessaria per prendere parte all'attuale società basata sui saperi. Le persone senza qualifiche hanno pertanto minori possibilità di fruire efficacemente dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita e corrono il rischio di essere emarginate nelle attuali società sempre più improntate alla concorrenza. Pertanto è essenziale ridurre la percentuale delle persone che lasciano prematuramente la scuola al fine di creare una maggiore coesione sociale.

— Pertanto, entro il 2010, nell'Unione europea si dovrebbe pervenire ad una percentuale media non superiore al 10 % di abbandoni scolastici prematuri ⁽¹⁾.

Matematica, scienze e tecnologie

L'Unione europea deve poter formare un numero adeguato di scienziati specializzati per diventare l'economia basata sui saperi più dinamica e competitiva del mondo. La necessità di un maggior numero di scienziati specializzati è stata sottolineata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona (2002) nelle quali si chiede «che gli stanziamenti globali in materia di R & S e di innovazione nell'Unione siano aumentati, con l'obiettivo che si avvicinino al 3 % del PIL entro il 2010».

L'equilibrio fra i sessi costituisce una sfida particolarmente importante in questo settore. Il numero di donne che sceglie di conseguire titoli accademici in matematica, scienze e tecnologie è relativamente inferiore a quello degli uomini e ancor meno sono le donne che scelgono carriere nel settore della ricerca.

— Pertanto, il totale dei laureati in matematica, scienze e tecnologie ⁽²⁾ nell'Unione europea dovrebbe aumentare almeno del 15 % entro il 2010 e al contempo dovrebbe diminuire lo squilibrio tra i sessi.

Completamento del ciclo di istruzione secondaria superiore

Completare il ciclo di istruzione secondaria superiore è sempre più importante non solo per permettere di entrare con successo nel mercato del lavoro, ma anche per dare agli studenti l'accesso alle possibilità di apprendimento e formazione offerte dall'istruzione superiore. Per partecipare con successo alla società basata sui saperi è necessario disporre degli elementi di base offerti dall'istruzione secondaria.

— Pertanto, entro il 2010, almeno l'85 % della popolazione ventiduenne dell'Unione europea dovrebbe avere completato un ciclo di istruzione secondaria superiore ⁽³⁾.

Competenze di base

Tutti necessitano di una base di conoscenze, competenze e abilità ai fini dell'occupazione, dell'inclusione, dell'apprendimento successivo nonché della realizzazione e dello sviluppo personali.

— Pertanto, entro il 2010, la percentuale dei quindicenni con scarse capacità di lettura dovrebbe diminuire nell'Unione europea almeno del 20 % rispetto al 2000 ⁽⁴⁾.

Apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Nella società dei saperi tutti devono aggiornare e integrare le proprie conoscenze, competenze e capacità lungo tutto l'arco della vita per massimizzare il proprio sviluppo personale e mantenere e migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro.

— Pertanto, entro il 2010, il livello medio di partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbe attestarsi nell'Unione europea almeno al 12,5 % della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra 25 e 64 anni) ⁽⁵⁾.

Investimento nelle risorse umane

Investire nell'istruzione risulta vantaggioso nel lungo periodo con benefici diretti e indiretti e la maggior parte dei governi ritiene che influisca positivamente su numerose problematiche politiche cruciali, come la coesione sociale, la concorrenza internazionale e la crescita sostenibile.

Il vertice europeo di Lisbona ha chiesto «un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane». Nella comunicazione intitolata «Investire efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa», la Commissione europea presenta diverse tematiche relative all'investimento efficiente nel settore dell'istruzione e della formazione che andrebbero analizzate in dettaglio. Il Consiglio è in attesa dei risultati dei lavori in atto prima di decidere in merito ad ulteriori azioni.

⁽¹⁾ Percentuale della popolazione in età compresa tra 18 e 24 anni in possesso soltanto di istruzione secondaria inferiore o con un grado di istruzione ancora più basso e non inserita in un ciclo di istruzione o formazione (indicatore strutturale) — Fonte: Eurostat, Indagine sulla forza lavoro.

⁽²⁾ Totale dei dottorati (livelli ISCED 5 e 6) nel campo della matematica, delle scienze e della tecnologia — Fonte: questionario comune UNESCO/OCSE/Eurostat.

⁽³⁾ Percentuale della popolazione di ventiduenni che ha completato con esito favorevole almeno il ciclo di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) — Fonte: Eurostat, Indagine sulla forza lavoro.

⁽⁴⁾ Capacità di lettura «livello 1» e grado inferiore — Fonte: PISA: Programme for International Student Assessment (OCSE 2000).

⁽⁵⁾ Percentuale della popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni che ha partecipato a un corso di istruzione e formazione nelle quattro settimane precedenti l'inchiesta — Fonte: Eurostat, Indagine sulla forza lavoro. Una task force dell'Eurostat sta attualmente lavorando su una nuova indagine sull'istruzione degli adulti che fornirà un valore più preciso per quanto riguarda la partecipazione.

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 5 maggio 2003

«Il valore sociale dello sport per i giovani»

(2003/C 134/03)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO:

1. SOTTOLINEANDO la rilevanza sociale e sanitaria dello sport per i giovani di entrambi i sessi e il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone, come affermato nella dichiarazione sull'importanza sociale dello sport allegata al trattato di Amsterdam,
2. RICORDANDO che la dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa, allegata alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, invita «le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a proseguire l'esame delle loro politiche, nel rispetto del trattato e in base alle rispettive competenze, secondo detti principi generali»,
3. RICORDANDO la risoluzione del Consiglio e dei ministri della gioventù, riuniti in sede di Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea ⁽¹⁾,
4. SOTTOLINEANDO altresì che lo sviluppo delle capacità fisiche, intellettuali e sociali attraverso l'educazione fisica e lo sport dovrebbe essere incoraggiata per tutti, sia nell'ambito del sistema educativo che in altri aspetti della vita sociale,
5. RICONOSCENDO che l'attenzione rivolta alla dimensione economica dello sport in Europa rischia di indebolirne la funzione educativa, sociale e sanitaria per i giovani,
6. PRENDENDO ATTO con soddisfazione che il 2003 è stato dichiarato «Anno europeo delle persone con disabilità»,

SOTTOLINEANDO l'importanza della decisione che istituisce l'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004,

1. PONGONO IN EVIDENZA la necessità di diffondere i valori dello sport: promozione del benessere fisico e mentale e miglioramento della qualità della vita,
2. SOTTOLINEANO che è possibile rendere i sistemi di istruzione più attraenti utilizzando lo sport quale strumento educativo per accrescere il coinvolgimento dei giovani nell'istruzione formale e nell'apprendimento informale,
3. PONGONO IN EVIDENZA l'importanza di promuovere i valori e le virtù dell'autodisciplina, della stima di sé e del

duro sforzo che lo sport alimenta, aiutando in tal modo i giovani a identificare le loro capacità e i loro limiti, a superare le difficoltà alle quali sono confrontati nella vita di tutti i giorni, e, pertanto, a raggiungere i loro obiettivi e acquisire la loro autonomia,

4. SOTTOLINEANO che attraverso i valori della solidarietà, del rispetto degli altri, della partecipazione e del «fair play», lo sport contribuisce alla socializzazione dei giovani, li sprona a partecipare alla vita pubblica e promuove i valori democratici e di cittadinanza tra i giovani,
5. SOTTOLINEANO il ruolo che lo sport può svolgere per la coesione sociale, in particolare tra i giovani svantaggiati,
6. SOTTOLINEANO che promuovendo la tolleranza, l'accettazione e il rispetto della diversità nei confronti di altri giovani atleti, lo sport può fornire un importante contributo alla comprensione interculturale e per combattere il razzismo, la xenofobia, il sessismo e altre forme di discriminazione,
7. SOTTOLINEANO inoltre la necessità di assicurare che detti valori siano rispettati da tutti coloro che sono coinvolti nelle attività sportive e di promuovere misure destinate ai giovani, a favore del «fair play» e contro le minacce alla loro salute, in particolare il doping e la violenza nello sport,
8. SOTTOLINEANO che lo sport può migliorare la qualità della vita e favorire l'indipendenza dei giovani con disabilità e che esso può aiutarli a superare i pregiudizi sociali, e PONGONO IN EVIDENZA la necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani con disabilità di avere accesso ad attività sportive,
9. CONSIDERANO essenziale salvaguardare le caratteristiche specifiche dello sport e promuoverne i valori etici e l'ideale olimpico ed evitare in tal modo eventuali rischi causati dall'eccessivo sviluppo della dimensione economica dello sport,
10. RITENGONO inoltre che si dovrebbero incoraggiare le attività volontarie nel campo dello sport, con la partecipazione e l'attivo contributo di tutti gli organismi interessati, in particolare delle associazioni e organizzazioni sportive giovanili volontarie.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2000.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2003

sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione

(2003/C 134/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. SOTTOLINEANDO che nell'Unione europea un considerevole numero di disabili deve affrontare difficoltà di vario tipo nella vita di tutti i giorni;
2. PRENDENDO ATTO che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi scolastici e la loro diversità culturale e linguistica;
3. RICORDANDO la decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa all'anno europeo dei disabili 2003 ⁽¹⁾;
4. RICORDANDO inoltre
 - la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale ⁽²⁾,
 - la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per le persone disabili ⁽³⁾,
 - la comunicazione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» presentata dalla Commissione nel 2000 ⁽⁴⁾,
 - la risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» ⁽⁵⁾,
 - il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa e in particolare l'obiettivo 2.3 relativo al sostegno alla cittadinanza attiva e alla coesione sociale ⁽⁶⁾,

— la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sull'«e-Accessibility» — migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi ⁽⁷⁾;

5. RILEVANDO che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento nella norma 6 al fatto che «gli Stati dovrebbero riconoscere il principio che l'istruzione primaria, secondaria e terziaria per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità deve essere egualmente accessibile» e avvenire «in ambienti integrati», e che «bisognerebbe porre un'attenzione particolare nelle seguenti aree: bambini molto piccoli con disabilità; bambini in età prescolare con disabilità; adulti con disabilità, specialmente le donne»;
6. RILEVANDO l'accresciuta partecipazione dei governi, dei gruppi di sostegno, dei gruppi di insegnanti e di genitori e segnatamente delle organizzazioni di disabili e loro familiari alle iniziative intese a migliorare l'accesso all'istruzione per le persone con particolari bisogni;
7. TENENDO CONTO delle iniziative a livello comunitario e degli Stati membri per assicurare ai disabili un migliore accesso all'istruzione e alla formazione in una prospettiva di apprendimento permanente;
8. PRENDENDO ATTO tuttavia della necessità di ulteriori adeguate misure concrete per conseguire il suddetto obiettivo,

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE,

- i) a favorire e a sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani con esigenze specifiche nella società imparando loro l'istruzione e la formazione adeguate e il loro inserimento in un sistema scolastico [...] adattato alle loro esigenze;
- ii) a proseguire gli sforzi intesi a rendere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita più accessibile ai disabili e quindi a prestare particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza (e-learning);

⁽¹⁾ GU L 335 del 19.12.2001.

⁽²⁾ GU C 162 del 3.7.1990.

⁽³⁾ GU C 12 del 13.1.1997.

⁽⁴⁾ doc. 8557/00, COM(2000) 284 defin.

⁽⁵⁾ doc. A-0084/2001.

⁽⁶⁾ GU C 142 del 14.6.2002.

⁽⁷⁾ GU C 39 del 18.2.2003.

- iii) ad incoraggiare l'accessibilità di tutti i siti web pubblici riguardanti l'orientamento, l'istruzione e la formazione professionale [...] alle persone con disabilità rispettando le linee guida per l'accessibilità del web;
- iv) ad aumentare se del caso il sostegno adeguato di servizi e dell'assistenza tecnica agli alunni e agli studenti con esigenze specifiche in materia di istruzione e di formazione;
- v) a facilitare l'accesso a ulteriori informazioni e orientamenti adeguati per consentire agli stessi o, se necessario, ai loro genitori o agli altri responsabili interessati di scegliere il tipo di istruzione appropriato;
- vi) a proseguire e, se del caso, ad aumentare gli sforzi concernenti la formazione iniziale e continua degli insegnanti nel settore delle esigenze specifiche segnatamente per la predisposizione di tecniche e materiale pedagogici appropriati;
- vii) a sviluppare la cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento e alla formazione dei bambini e dei giovani disabili per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti con esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati;
- viii) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo come l'Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche;
- ix) a fornire, se del caso, le strutture, le possibilità di formazione e le risorse per quanto riguarda la transizione dalla scuola al lavoro.

PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2003

relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità

(2003/C 134/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. PRENDENDO ATTO che ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea quest'ultima può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
2. RICORDANDO la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo delle persone con disabilità 2003 ⁽¹⁾;
3. RICORDANDO inoltre
 - la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1996, sulla parità di opportunità per le persone disabili ⁽²⁾,
 - la comunicazione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» ⁽³⁾ presentata dalla Commissione nel 2000,
4. SOTTOLINEANDO che nell'Unione europea esiste un considerevole numero di persone con disabilità che devono affrontare ostacoli fisici, sociali e in tema di informazione per esprimere il loro potenziale culturale e artistico e di conseguenza risulta limitato il loro accesso al patrimonio culturale e alla creazione artistica;
5. RILEVANDO che le regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone disabili, adottate dall'assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993, fanno specifico riferimento alla regola n. 10, alle responsabilità degli Stati nel garantire che le persone con disabilità siano integrate nelle attività culturali e possano parteciparvi su base di parità e in particolare nel promuovere l'accesso alle manifestazioni culturali e rendere disponibili i relativi servizi, quali teatri, musei, cinema e biblioteche, nonché nell'avviare la messa a punto e l'uso di dispositivi tecnici per consentire alle persone con disabilità di partecipare ad attività di natura letteraria, cinematografica e teatrale;

⁽¹⁾ GU L 335 del 19.12.2001.

⁽²⁾ GU C 12 del 13.1.1997.

⁽³⁾ Doc. 8557/00, COM(2000) 284 def.

⁽⁴⁾ GU C 39 del 18.2.2003.

6. OSSERVANDO le iniziative a livello comunitario e degli Stati membri affinché sia garantito alle persone con disabilità un miglior accesso alla cultura;
7. PRENDENDO inoltre atto della necessità di ulteriori adeguate misure concrete per migliorare l'accesso delle persone con disabilità alle infrastrutture e alle attività culturali e ai mezzi di comunicazione,

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE,

- i) ad esaminare i metodi atti ad integrare le persone con disabilità nei settori artistico e culturale e a sostenere la parità di opportunità nella produzione e promozione del loro lavoro;
- ii) a incoraggiare il settore culturale a contribuire alla promozione di un'immagine positiva delle persone con disabilità;
- iii) a continuare gli sforzi per eliminare gli ostacoli esistenti e studiare ulteriori modi e mezzi appropriati atti a facilitare e migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla cultura, tra l'altro:
- valutando e migliorando l'accesso fisico, fatti salvi i regolamenti degli Stati membri riguardanti la tutela

dei monumenti, a siti quali i siti archeologici, i musei, i monumenti e le sedi di attività culturali nonché assicurando l'accesso fisico agli edifici che saranno costruiti in futuro,

— fornendo informazioni mediante l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione,

— promuovendo l'accesso alle attività di carattere culturale, ad esempio attraverso la sottotitolazione, l'impiego di linguaggi per la lettura facile e del linguaggio dei segni, di guide e cataloghi in versione braille, l'uso di contrasti luminosi nelle esposizioni;

iv) a incoraggiare una migliore accessibilità utilizzando un'adeguata segnaletica, ad esempio mediante diversi logo;

v) a migliorare lo scambio di informazioni e esperienze al riguardo a livello europeo, coinvolgendo se del caso le organizzazioni e le reti europee che abbiano esperienza in questo campo,

CONVIENE che il Consiglio dovrebbe, entro la fine del 2005, fare il punto sul seguito dato alle misure di attuazione della presente risoluzione.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

6 giugno 2003

(2003/C 134/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1813	LVL	lats lettoni	0,6608
JPY	yen giapponesi	139,28	MTL	lire maltesi	0,4298
DKK	corone danesi	7,4246	PLN	zloty polacchi	4,386
GBP	sterline inglesi	0,7093	ROL	leu rumeni	38 280
SEK	corone svedesi	9,1254	SIT	tolar sloveni	233,455
CHF	franchi svizzeri	1,5444	SKK	corone slovacche	41,43
ISK	corone islandesi	85,77	TRL	lire turche	1 687 000
NOK	corone norvegesi	8,1485	AUD	dollari australiani	1,7822
BGN	lev bulgari	1,9467	CAD	dollari canadesi	1,5979
CYP	sterline cipriote	0,58624	HKD	dollari di Hong Kong	9,2125
CZK	corone ceche	31,335	NZD	dollari neozelandesi	2,0453
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,035
HUF	fiorini ungheresi	260,5	KRW	won sudcoreani	1 417,91
LTL	litas lituani	3,4532	ZAR	rand sudafricani	9,4944

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

RETTIFICHE**Rettifica dell'autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 65 del 19 marzo 2003)

(2003/C 134/07)

A pagina 23, prima colonna, secondo blocco di testo, numero dell'aiuto:

anziché: «N 222 A/01»,

leggi: «N 222 A/02».
